



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 dicembre 2020
(OR. en)

13750/20
ADD 1
LIMITE
PV CONS 28
RELEX 982

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
7 dicembre 2020

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

3.	Temi di attualità.....	3
4.	Relazioni transatlantiche.....	3
5.	Autonomia strategica.....	3
6.	Varie	4
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	5-9

Attività non legislative

3. Temi di attualità

I ministri hanno celebrato la Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre) e hanno espresso soddisfazione per l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (punto A).

Per quanto riguarda il Venezuela, il Consiglio ha discusso della situazione nel paese a seguito delle elezioni legislative del 6 dicembre, che ritiene non siano state né libere, né eque, né democratiche. Il Consiglio ha sottolineato che il Venezuela ha bisogno di una soluzione politica per porre fine all'attuale situazione di stallo e consentire la distribuzione degli aiuti umanitari di cui il suo popolo ha urgentemente bisogno.

Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio ha preso atto delle continue provocazioni e minacce da parte della Turchia e ha esaminato la questione in vista dell'EUCO.

Per quanto riguarda la Georgia, il Consiglio ha espresso costante sostegno al processo democratico nel paese e agli sforzi di mediazione della delegazione dell'UE.

4. Relazioni transatlantiche

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle priorità dell'UE per la cooperazione con gli Stati Uniti d'America. Il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni Unione europea - Stati Uniti che figurano nel doc. 13724/20.

5. Autonomia strategica

Scambio di opinioni

L'alto rappresentante ha presentato la questione e i principali elementi di discussione. Lo scambio di opinioni è proseguito durante la colazione in un contesto informale.

6. Varie

I ministri hanno esaminato l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale imposta a **Hong Kong** il 30 giugno 2020. L'UE continuerà ad attuare le misure concordate nel luglio 2020.

La Commissione europea ha informato i ministri riguardo al positivo completamento dei negoziati su un nuovo accordo di partenariato che succederà all'**accordo di Cotonou**.

La Svezia ha informato i ministri riguardo ai risultati del Consiglio dei ministri dell'**OSCE** del 3 e 4 dicembre 2020.

I ministri hanno chiesto l'immediata cessazione delle ostilità in **Etiopia** e il proseguimento degli sforzi di mediazione da parte dell'UA e hanno sottolineato la necessità di un accesso umanitario.

Il Consiglio ha preso atto dei risultati della conferenza internazionale a sostegno del **popolo libanese** tenutasi il 2 dicembre.

L'Ungheria ha riferito in merito ai recenti attacchi contro la comunità ungherese in Transcarpazia.

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione in **Bielorussia** e sul proseguimento del sostegno dell'UE.

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione dell'alto rappresentante di esaminare gli **aspetti esterni della migrazione** in occasione della prossima sessione del Consiglio "Affari esteri".

Il Consiglio ha preso atto della riunione ministeriale informale **UE27 - America latina e Caraibi**, che sarà ospitata dal ministro degli Esteri della Germania il 14 dicembre.

Dichiarazioni relative ai punti 4 e 5 dell'elenco dei punti "B" non legislativi di cui al doc. 13600/20

**Punto 4 dell'elenco
dei punti "B":** **Relazioni transatlantiche**

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA E DELL'UNGHERIA

In relazione alle conclusioni del Consiglio sulle relazioni Unione europea - Stati Uniti, la Polonia e l'Ungheria interpretano la formulazione "parità di genere" (punto 1) come riferita alla parità tra uomini e donne, in linea con gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.

**Punto 5 dell'elenco
dei punti "B":** **Autonomia strategica**

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca sottolinea l'importanza di una netta separazione tra discussioni formali e informali a livello di Consiglio. Come indicato al momento dell'adozione dell'ordine del giorno, ciò deve essere comunicato chiaramente con largo anticipo rispetto alle sessioni del Consiglio e nel pieno rispetto dei termini fissati nel regolamento interno del Consiglio. Modificare lo status di un punto all'ordine del giorno subito prima di una sessione del Consiglio crea difficoltà ad alcuni Stati membri per quanto riguarda gli obblighi nei confronti dei parlamenti nazionali e dovrebbe essere evitato."

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 13602/20

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Conclusioni relative al patto sulla dimensione civile della PSDC**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA E DELL'UNGHERIA

"In relazione al progetto di conclusioni del Consiglio relative al patto sulla dimensione civile della PSDC, la Polonia e l'Ungheria interpretano le formulazioni "integrare [...] le questioni di genere in tutte le attività" (punto 8) e "procedere a un'integrazione più approfondita e sistematica de[...]lle questioni di genere" (punto 9, ottavo trattino) come riferite all'integrazione della parità tra uomini e donne, in linea con gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.

Con questo chiarimento, la Polonia e l'Ungheria accettano la proposta concernente le conclusioni del Consiglio relative al patto sulla dimensione civile della PSDC."

Punto 6 dell'elenco dei punti "A": **Conclusioni sulla mediazione di pace dell'UE**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA E DELL'UNGHERIA

"In relazione alle conclusioni del Consiglio sulla mediazione di pace dell'UE, la Polonia e l'Ungheria interpretano la formulazione "L'UE e i suoi Stati membri promuoveranno [...] la parità di genere [...]. A tale riguardo, l'integrazione della dimensione di genere [...] costituisca una priorità specifica dell'UE; il Consiglio evidenzia pertanto la necessità di adottare determinate misure in tale ambito" (punto 6) come riferita all'integrazione della parità tra uomini e donne, in linea con gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.

Con questo chiarimento, la Polonia e l'Ungheria accettano la proposta concernente le conclusioni del Consiglio sulla mediazione di pace dell'UE."

**DICHIARAZIONE DEL BELGIO
concernente la responsabilità primaria degli Stati in materia di diritti umani**

"Il Belgio accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio e del regolamento del Consiglio relativi a misure restrittive contro le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, con cui si crea un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. L'UE si fonda sul rispetto dei diritti umani e si impegna a proteggere tali diritti sia all'interno dell'UE che a livello mondiale. I diritti umani svolgono un ruolo chiave nel garantire la pace e una sicurezza sostenibile e sono pietre angolari dell'azione esterna dell'UE.

Dovrebbe essere chiaro che spetta in primo luogo agli Stati membri garantire i diritti umani e proteggere la propria popolazione dalle violazioni dei diritti umani. Il Belgio pertanto accoglie con favore il considerando 2 della decisione del Consiglio che recita "Spetta in primo luogo agli Stati rispettare, proteggere e applicare i diritti umani, anche garantendo il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani."

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a proteggere gli individui e i gruppi contro le violazioni dei diritti umani, ad astenersi dall'interferire con il godimento dei diritti umani o dal limitarlo e ad adottare azioni positive per facilitare il godimento dei diritti umani.

A lungo termine, il modo migliore per prevenire gravi violazioni dei diritti umani è affrontare le cause profonde dei conflitti, promuovere i diritti umani e lo Stato di diritto e rafforzare la governance e le istituzioni. Gli Stati dovrebbero pertanto non solo firmare, ratificare e attuare gli strumenti di base del diritto internazionale relativi al divieto e alla prevenzione delle atrocità e alla protezione delle popolazioni (vulnerabili), ma anche stabilire disposizioni legislative e istituzionali volte a far fronte alle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e ad assicurare i responsabili alla giustizia.

Tuttavia, quando uno Stato non è in grado o addirittura manifestamente non intende proteggere la propria popolazione, la comunità internazionale deve intervenire con misure tempestive e appropriate.

Queste diverse dimensioni trovano riscontro anche nel concetto di responsabilità di fornire protezione (R2P) elaborato a livello di Nazioni Unite. L'UE e i suoi Stati membri sono convinti sostenitori del concetto di R2P.

L'UE sostiene attivamente gli Stati nei loro sforzi volti a proteggere e rispettare i diritti umani, anche attraverso il proprio piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, i dialoghi bilaterali in materia di diritti umani e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Tuttavia, tutto questo implica anche che non possiamo restare in silenzio quando si verificano gravi violazioni dei diritti umani. Il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani dovrebbe pertanto essere visto in questa prospettiva."

DICHIARAZIONE DEL BELGIO relativa al VMQ

"Il Belgio accoglie con favore l'adozione della decisione del Consiglio e del regolamento del Consiglio relativi a misure restrittive contro le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, con cui si crea un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani. L'UE si fonda sul rispetto dei diritti umani e si impegna a proteggere tali diritti sia all'interno dell'UE che a livello mondiale. I diritti umani svolgono un ruolo chiave nel garantire la pace e una sicurezza sostenibile e sono pietre angolari dell'azione esterna dell'UE.

Il regime di sanzioni in materia di diritti umani costituirà uno strumento aggiuntivo nel pacchetto di strumenti dell'UE a favore della protezione e della promozione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime di sanzioni dovrebbe essere efficace al fine di contribuire a contrastare le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani.

A tale riguardo, il Belgio si rammarica che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, le decisioni relative alla redazione e alla modifica degli elenchi delle sanzioni dovranno essere adottate all'unanimità. Questo requisito pregiudicherà l'impatto del regime di sanzioni come parte del nostro pacchetto di strumenti per i diritti umani e strumento strategico della PESC.

Il Belgio ritiene che un'espansione attenta e ben concepita del voto a maggioranza qualificata in questioni attinenti alla PESC, anche per quanto riguarda i diritti umani e le sanzioni, contribuirebbe a una PESC dell'UE più efficace e credibile in difesa dei nostri interessi e dei nostri valori, senza dimenticare gli interessi fondamentali degli Stati membri. A tale riguardo il Belgio propone di procedere in condizioni adeguate a un dibattito aperto e orizzontale sulla questione, non associato all'esame di una specifica proposta."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione constata che il Consiglio si è riservato competenze di esecuzione riguardo alle misure restrittive contro le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999. In riferimento all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, la Commissione rimane dell'avviso che sarebbe stato più opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Nella causa C-440/14 P, National Iranian Oil Company ("NIOC") contro Consiglio e Commissione, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile conferire competenze di esecuzione al Consiglio in "casi specifici debitamente motivati". La Commissione ritiene, pertanto, che la causa "NIOC" non possa essere considerata un precedente applicabile a tutte le modalità relative alle competenze di esecuzione riguardo a regolamenti del Consiglio che istituiscono misure restrittive. Inoltre, dal momento che la nozione di "esecuzione" comprende l'applicazione di norme a fattispecie particolari per mezzo di atti di portata individuale, è indispensabile che l'autorità incaricata dell'esecuzione sia in grado di garantire il rispetto di tutte le garanzie procedurali a cui le persone interessate hanno diritto.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa al VMQ

I regimi di sanzioni dell'UE sono istituiti con decisioni del Consiglio adottate all'unanimità (articolo 29 e articolo 31, paragrafo 1, del trattato UE). A norma del trattato (articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, del TUE), il Consiglio delibera a maggioranza qualificata quando adotta "decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione". Questo vale per le decisioni di esecuzione del Consiglio che modificano gli allegati relativi alle persone designate a norma della decisione del Consiglio che istituisce un regime di sanzioni.

In linea con la posizione espressa nella sua comunicazione del settembre 2018, la Commissione invita il Consiglio a ricorrere al voto a maggioranza qualificata per la modifica degli allegati dei regimi di sanzioni dell'UE in conformità delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, del TUE.